

FISCO

L'Iva per cassa, una novità utile ma non rivoluzionaria

Vorrei spiegazioni sul nuovo regime Iva per cassa. Chi può applicarlo? Cos'è cambiato rispetto alle norme del 2008?

Con il "Decreto crescita" il legislatore ha introdotto un nuovo regime che prevede, dal 1° dicembre 2012, con riferimento alle operazioni effettuate a partire da questa data (decreto ministeriale Economia e Finanze dell'11/10/2012), la possibilità di liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa").

L'introduzione del nuovo regime, ad opera dell'articolo 32bis del Decreto legge 83/12, ha abrogato, di fatto, la precedente disciplina dell'Iva per cassa che era già stata introdotta dall'articolo 7 del Decreto legge 185/08.

La cosiddetta "Iva per cassa" interessa, potenzialmente, tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Con il recente provvedimento 21/11/12 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime: da un lato, l'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente; dall'altro, va comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. Pertanto, e limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del regime in esame, l'opzione andrà comunicata con il mod. Iva 2013, relativo al 2012.

Viceversa, i soggetti che intenderanno avvalersi del regime dall'inizio dell'attività, dovranno comunicare la scelta in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attivi-

tà. Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia, qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante è obbligato ad uscire dal regime dell'Iva per cassa ed a riprendere l'applicazione delle regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

In merito alle regole di funzionamento della nuova "Iva per cassa", per chi esercita quest'opzione, l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi; parallelamente il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Tuttavia, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'imposta diviene comunque esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva, a meno che il cliente/committente non risulti assoggettato a procedure concorsuali.

Punto qualificante della nuova normativa è diversa-

mente dalla precedente, risulta essere la disposizione secondo cui, in ogni caso, l'acquirente/committente può detrarre l'Iva a credito nel momento di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura sia stato eseguito o meno salvo il caso in cui anche l'acquirente abbia optato per il regime dell'Iva per cassa. Esistono alcune operazioni per le quali, in deroga alle regole di funzionamento del regime, non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì continuano a valere le tradizionali regole del momento di effettuazione dell'operazione. Si tratta, principalmente, per quanto riguarda le operazioni attive, delle operazioni effettuate in base a regimi speciali Iva; nei confronti di "privati"; nei confronti di soggetti che fatturano in reverse charge ovvero verso Stato ed Enti Pubblici.

Per quanto attiene, invece, alle operazioni passive, risultano esclusi gli acquisti di beni o servizi soggetti a reverse charge; gli acquisti intracomunitari di beni; le importazioni e le estrazioni di beni dai depositi Iva. Da ultimo si ricorda che nelle fatture emesse in applicazione del nuovo regime dovrà essere riportata l'annotazione che si tratta di "operazione con Iva per cassa ex art. 32bis del Decreto legge 83 del 22 giugno 2012".

Dott. Davide Andreazza
Studio Andreazza
Commercialista

FAMIGLIA

Come dividere l'eredità tra separati

Sono una donna separata, con 2 figli, non ancora divorziata, proprietaria di alcuni beni. Se venissi a mancare prima della pronuncia del divorzio, quali beni spetterebbero a mio marito?

Fino alla sentenza dichiarativa del divorzio i coniugi separati conservano legalmente tutti i diritti successori, salvo il caso di addebito della separazione ad uno dei due, e, quindi, concorrono con i figli alla chiamata all'eredità. Pertanto, in mancanza di testamento, si apre la successione legittima come prevista per legge, secondo cui l'eredità si devolve al coniuge per 1/3 dell'asse ereditario, ed ai discendenti per i restanti 2/3. In presenza di disposizioni testamentarie, invece, il de cuius può disporre dei propri averi e quindi decidere di destinare specificatamente determinati beni a chi desidera, come ad esempio ai figli, tenendo però conto della quota di legittima, intangibile, che, in questo caso consisterà in 1/4 dell'eredità. Solo qualora sia intervenuto il divorzio, venendo a cessare gli effetti civili del matrimonio, il coniuge separato potrà essere escluso.

Avv. Lisa Caffa
Studio Legale Caffa

LAVORO

La conversione dei contratti a termine cambia

Ho un contratto a tempo determinato: se dovessi continuare a lavorare, quanto tempo dovrò aspettare prima di aver diritto alla conversione a tempo indeterminato?

La cosiddetta riforma Fornero ha aumentato il periodo in cui, scaduto il contratto a termine (anche prorogato), è possibile la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, senza che operi la conversione in rapporto a tempo indeterminato. La prosecuzione è ora consentita fino a 30 gg per contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi e fino a 50 gg per i contratti di durata superiore ai 6 mesi. A fronte di una prosecuzione di fatto del rapporto, la legge riconosce al lavoratore un incremento della retribuzione dovuta pari al 20% fino al 1° giorno di lavoro e pari al 40% per i successivi. Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l'impiego competente, entro la scadenza contrattuale, che il rapporto continuerà e la durata della prosecuzione.

Il lavoratore potrà far valere in sede giudiziale la conversione a tempo indeterminato a partire dal 30° o 50° giorno di prosecuzione di fatto del lavoro.

Avv. Stefano Barillari
Lablat - Studio legale

CONDOMINIO

L'ultima riforma ha modificato tutte le regole

Quali sono in sintesi le novità della riforma condominiale?

L'amministratore deve possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, non aver subito condanne e misure preventive, non avere protesti, godere dei diritti civili; deve custodire i registri della vita condominiale, aprire un conto corrente intestato al condominio, agire nei confronti del condomino moroso, comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini non in regola con i pagamenti. All'amministratore può essere richiesta la stipula di una polizza individuale di assicurazione.

Le assemblee condominiali vengono convocate, almeno 5 giorni prima, a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mani. Anche il condomino astenuto può impugnare le delibere.

Ogni condomino potrà staccarsi dall'impianto centralizzato di clima, senza recare pregiudizio al condominio, ma dovrà comunque contribuire alle spese di straordinaria manutenzione dell'impianto.

L'assemblea condominiale delibera, con i 4/5 dei condomini e del valore dell'edificio, le modifiche alle parti comuni.

Avv. Candida Cianciotta
Studio Legale e Tributario
Loconte & Partners

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it